



ORIGINALE

Deliberazione n° 13

COMUNE DI CASTEGNERO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO I.M.U.

L'anno **duemiladodici** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in **Prima** convocazione, seduta e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sig, **CAMPAGNOLO GIANCARLO** e la partecipazione del **SEGRETARIO COMUNALE ALESSI DANIELA**:

Eseguito l'appello è quanto segue:

CAMPAGNOLO GIANCARLO
FRANCESCHETTO ANGELO
POZZATO LUIGI
IRIENTI ANGELO
MICHELAZZO GIOVANNA
BENVEGNO' LUCA
TOSETTO CLAUDIO
POZZATO MAURIZIO
ZILIO RENZO
PILASTRO GAETANO
CONTARATO RENATO
PARISE DAVIDE
MONTAN MARCO

Presenti / Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti n° 12 - Assenti n° 1

Il Presidente **CAMPAGNOLO GIANCARLO**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco introduce il punto 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento I.M.U." ed invita il Consigliere Zilio ad illustrare la proposta.

Zilio illustra il regolamento che di fatto riprende le norme di Legge e le esenzioni. Legge l'articolo 4. In particolare, fa presente che l'Amministrazione ha deciso di adottare l'esenzione per i casi di ricoverati in strutture residenziali che pagano così come prima casa.

Ultimata l'illustrazione, il Sindaco chiede se vi sono interventi.

Contarato dichiara che l'I.M.U. è una frode dello Stato, e che il suo voto è politico nei confronti dello Stato e non dell'Amministrazione di Castegnero.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco invita alla votazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recanti disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e segnatamente l'istituzione e l'applicazione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, con cui viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

ATTESO che ai sensi del citato art. 13, comma 1, ultimo periodo del D.L. n. 201/2011 l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti da tale provvedimento;

EVIDENZIATO che ai sensi del sopra citato articolo 52, D.Lgs. n. 446/1997 il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il comma 15 del citato art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO altresì il comma 12 *bis* del citato art. 13, D.L. n. 201/2011, introdotto con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto fiscale), convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, ai sensi del quale entro il 30 settembre 2012 i Comuni, in deroga all'art. 172 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/1996, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in oggetto;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - "I.MU.", riportata nell'allegato che del presente atto deliberativo costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale;

RITENUTA la suddetta proposta conforme ai principi legislativi vigenti;

VISTO il parere favorevole di sola regolarità tecnica *ex art.* 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



Con il seguente esito della votazione:

Presenti alla votazione n. 12, voti favorevoli n. 9, astenuto n. 1 (Pilastro), contrari n. 2 (Montan e Contarato), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - "I.MU.", composto di n. 9 articoli, di cui al testo allegato che del presente atto deliberativo costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale;
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa	 IL RESPONSABILE LAZZARINI BRUNO
AREA FINANZIARIA VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile	 IL RESPONSABILE LAZZARINI BRUNO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAMPAGNOLO GIANCARLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

Castegnero, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in data

Castegnero, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSI DANIELA

Comune di CASTEGNERO

PROVINCIA DI VICENZA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)

– Approvato con D.C.C. n. del

Allegato SUB "A" alla delibera G.C.
N. 13 del 26/06/2012

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]



(ultimo aggiornamento in data

Indice

Art. 1	Oggetto.....	3
Art. 2	Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli	3
Art. 3	Base imponibile delle aree fabbricabili.....	3
Art. 4	Equiparazione all'abitazione principale	4
Art. 5	Versamenti	5
Art. 6	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.....	5
Art. 7	Obbligo di presentazione della Dichiarazione.....	5
Art. 8	Entrata in vigore	6

Art. 1 - OGGETTO

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), istituita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito della potestà regolamentare generale contenuta nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 3 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari risultante dal progetto approvato e la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari già autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricato.

Art. 4 – Equiparazione all'abitazione principale

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare, e relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 5 – Versamenti

1. I versamenti non sono dovuti quando l'imposta annuale risulti inferiore o uguale all'importo di 12 €.

Art. 6 – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, i fabbricati debbono possedere una delle seguenti caratteristiche:
 - a. Assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
 - b. Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
 - c. Assenza di qualsiasi impianti tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.
2. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.

Art. 7 – Obbligo di presentazione della Dichiarazione

1. La dichiarazione di variazione, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992 e dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, per quanto attiene all'IMU, deve essere presentata qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti o fatti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3/bis del decreto legislativo n. 463/1997 ovvero quando il contribuente

richieda di beneficiare di riduzione di imposta.

Art. 8 – Entrata in vigore

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.